I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 705/79 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1979

che modifica, per quanto concerne la lira italiana, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 643/79 (4); che, per quanto riguarda la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito, l'ultima fissazione è sfociata in tassi rappresentativi più vicini alla realtà economica; che, tuttavia, la situazione attualmente esistente in Italia nel settore del vino rende auspicabile un'entrata in vigore immediata del nuovo tasso rappresentativo per questo settore;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal testo seguente:

« 4. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la lira italiana, il tasso rappresentativo di 100 lire = 0,0823045 unità di conto è applicabile con effetto:

a) dal 9 aprile 1979 per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine e del vino; tuttavia, altre date possono essere previste nel settore del vino per le operazioni di distillazione;

b) dal 1° luglio 1979 per il settore dell'isoglucosio;

c) dal 1° agosto 1979 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;

d) dal 1° gennaio 1980 per il settore dei prodotti della pesca;

d) dall'inizio della campagna 1979/1980, eccetto quanto indicato alla lettera g), per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora cominciata alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 643/79 (1);

f) dalla data di fissazione dell'importo dell'aiuto ai produttori a titolo del raccolto 1978 per il settore del luppolo;

g) dal 9 aprile 1979:

— per l'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69;

— in tutti gli altri casi non contemplati sopra.

Tuttavia, dopo la decisione del Consiglio in materia di fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1979/1980, il tasso rappresentativo di 100 lire = 0,0788644 unità di conto è applicabile:

— a decorrere dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1979/1980 nei settori delle carni bovine e del latte e dei prodotti lattiero-caseari: per tutti i prodotti ai quali, a tale data, si applica il tasso di cui al primo comma, eccettuato il settore del vino;

— a decorrere dal 16 dicembre 1979 per il settore del vino; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione;

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 1.

— a decorrere dalle date indicate al primo comma : in tutti gli altri casi.

(1) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. d'ORNANO